

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

L.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Autorizzazione della spesa di lire 5.500 milioni per la sistemazione del « Cavo Napoleonico » a scolmatore delle piene del fiume Reno. (1905)	442
PRESIDENTE	431	PRESIDENTE	442, 443, 444, 445
Sui lavori della Commissione:		CECCHERINI, <i>Relatore</i>	443, 444
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	432	GORINI	443
CACCIATORE	432	PACATI	443
PRESIDENTE	432	MATTEUCCI	443
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	444, 445
Senatore FAZIO: Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1838)	432	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	432, 433, 434, 435	FABRIANI: Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1950, n. 408, (1844)	445
PERLINGIERI	432, 433, 434	PRESIDENTE	445, 446
GARLATO, <i>Relatore</i>	432, 433	FABRIANI, <i>Relatore</i>	445, 446
CACCIATORE	433, 434	CACCIATORE	446
CECCHERINI	433, 435	CARONITI	446
CIMENTI	433	Votazione segreta:	
TERRANOVA RAFFAELE	435	PRESIDENTE	447
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	435		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura dei termini per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole. (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (867-B)	435	La seduta comincia alle 9.	
PRESIDENTE	435, 440, 441	BONTADE MARGHERITA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
TERRANOVA CORRADO, <i>Relatore</i>	435, 441	(<i>È approvato</i>).	
FABRIANI	439	Comunicazioni del Presidente.	
MATTEUCCI	440	PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Moro Francesco e che il deputato Fabriani sostituisce il deputato Caiati.	
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	440, 441		
FODERARO	440, 441		
CACCIATORE	440, 441		
COVELLI	440		

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

Sui lavori della Commissione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Dopo l'ultima seduta mi fu riferito da un componente della Commissione che alcuni membri avevano protestato per la mia assenza in quella circostanza. Desidero chiarire che nello stesso giorno in cui era riunita la Commissione, sedeva anche il Consiglio dei Ministri. Malgrado ciò, avevo pregato la mia segreteria di chiedere alla Presidenza della Commissione se si sarebbe tenuta seduta, poiché nella mattinata c'era anche seduta in Aula, dichiarandomi pronto a intervenire, in quanto avevo interesse a che il disegno di legge sulla elettricità del Mezzogiorno fosse esaminato. In Consiglio dei Ministri ricevetti un biglietto dell'Ufficio Studi e Legislazione della Presidenza del Consiglio, con il quale mi si comunicava che il disegno di legge non sarebbe stato discusso in quella seduta. Ecco perché rimasi al Consiglio dei Ministri. Ho desiderato chiarire questo punto, perché non si pensi che io abbia voluto ritardare la discussione del disegno di legge.

CACCIATORE. Io lamentai l'assenza del Ministro, ma tengo a chiarire che la mia protesta non si riferiva all'assenza da quella seduta, bensì all'assenza continuata del Ministro dei lavori pubblici dalle sedute di questa Commissione. Il Ministro è venuto solo due o tre volte alle nostre riunioni, ma credo che egli avrà avuto notizia che più di due mesi fa la Commissione espresse il voto di invitare il Ministro, per rivolgergli alcune domande e sottoporgli alcune questioni di carattere generale, al di fuori dell'ordine del giorno delle singole sedute.

Nonostante il desiderio unanime manifestato dalla Commissione, nonostante i richiami che abbiamo fatto a questa deliberazione della Commissione, non abbiamo mai avuto l'onore della presenza del Ministro.

Ora qui non si tratta di un determinato disegno di legge, al quale il governo e la commissione in genere possono tenere di più o di meno per la sollecita discussione, ma si tratta, secondo la parte che rappresento, di porci in condizione di rivolgere al Ministro delle domande e di poter discutere insieme con lui alcune questioni di carattere generale concernenti i lavori pubblici.

Ringrazio perciò il Ministro di essere venuto questa mattina, ma gli chiedo formalmente se egli non creda di dover fissare una apposita seduta in cui questi problemi, che dovrebbero essere stati già indicati nel verbale e ai quali potremmo aggiungerne degli

altri, siano effettivamente affrontati: in modo che il Ministro possa venire preparato per trattare tali argomenti.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo voto della Commissione non mi è pervenuto; comunque sono a disposizione della Commissione. Prego quindi di voler fissare gli argomenti che interessano, stabilendone la discussione per la prima seduta.

PRESIDENTE. Con ogni probabilità la Camera prenderà le vacanze alla fine della seduta di domani e si riunirà forse dopo il 10 giugno, cioè dopo esaurito il primo ciclo delle elezioni. Quindi possiamo rinviare la questione alla prima seduta dopo la sospensione.

CACCIATORE. Propongo che la Presidenza si riunisca prima delle vacanze, per stabilire gli argomenti che vogliamo sottoporre al Ministro, in modo che, qualunque sia la data della prossima seduta, il Ministro possa esserne tempestivamente informato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge del senatore

Fazio: Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Fazio: Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione.

PERLINGIERI. Chiedo la parola per una pregiudiziale preclusiva. Credo che non possiamo discutere questa proposta di legge sulle utenze e le derivazioni, dato che la Commissione ha respinto meno di sei mesi or sono una identica proposta e cioè un emendamento apportato dal Senato a una legge sulle derivazioni di acque pubbliche. Pertanto, in base all'articolo 68 del Regolamento, non si può tornare sull'argomento.

GARLATO, *Relatore*. Debbo ricordare alla Commissione che l'emendamento di cui parla il deputato Perlingieri è stato respinto non perché fosse da respingere il principio, ma perché, con l'emendamento, si intendeva estendere la proroga alle utenze non in atto. Queste, poiché non esistevano giuridicamente, evidentemente non potevano essere prorogate. Però, in via di massima, si ammetteva che si dovesse andare incontro alle piccole utenze a cui accennava il senatore Fazio al

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

Senato. Il che significa che l'emendamento è stato respinto in quanto non si riteneva giuridicamente applicabile la proroga a utenze giuridicamente inesistenti.

PERLINGIERI. Non si può indagare se la decisione negativa ha avuto luogo per una ragione o per un'altra. È certo che la decisione è stata negativa e non si può tornare sull'argomento se non dopo trascorsi sei mesi.

CACCIATORE. Mi pare che per giudicare sulla validità della preclusione si debba entrare nel merito. La questione è più di sostanza che di forma. Non si tratta di sapere se dobbiamo aspettare sei mesi, ma di conoscere l'utilità effettiva di questo disegno di legge.

Propongo quindi che si lasci svolgere al deputato Garlato la sua relazione senza pregiudizio della decisione finale, rinviando la questione della preclusione alla fine della relazione. Sulla base di quest'ultima, potremo avere un'idea più chiara del problema e potremo regolarci con consapevolezza. Naturalmente, questa è soltanto una preghiera che rivolgo, perché altrimenti sarei costretto ad astenermi dalla votazione sulla proposta Perlingieri, perché non saprei come regolarmi.

CECCHERINI. Anche io sarei costretto ad astenermi, perché non ricordo i precedenti. Quindi, mentre non accetto la proposta Cacciatore, perché si rischierebbe di costituire un precedente contrario al regolamento, chiedo un rinvio della discussione, trovandoci di fronte ad un fatto nuovo.

CIMENTI. La Commissione potrebbe decidere di non entrare nella discussione della proposta di legge; successivamente potrebbe pregare il deputato Garlato di illustrarci la questione.

PRESIDENTE. Se la Commissione approva la proposta del deputato Perlingieri non possiamo entrare nella discussione. Io comunque, sottopongo alla Commissione la decisione su tale proposta, cioè sulla sussistenza o meno della preclusione, di cui all'articolo 68 del Regolamento.

CECCHERINI. Io voterò a favore della preclusione, perché non sono in grado di decidere in merito.

CACCIATORE. Io voterò contro la preclusione, perché mi pare che l'eccezione sollevata dal collega Perlingieri non si ricollegli con l'argomento che stiamo trattando. Anzi, direi che questo disegno di legge — indipendentemente dal merito, circa il quale mi trovo nelle stesse condizioni del deputato Ceccherini — dovrebbe essere la premessa per poter

poi passare in una fase successiva a risolvere il problema della proroga, che non si potette risolvere allora.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del deputato Perlingieri di non procedere alla discussione della proposta di legge.

(Non è approvata).

La preclusione, pertanto non è ritenuta sussistente dalla Commissione.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Garlato.

GARLATO, *Relatore*. Se i colleghi avessero letto la relazione che feci in occasione della discussione del disegno di legge n. 389, probabilmente questa pregiudiziale preclusiva non sarebbe stata sollevata.

Durante la discussione di quel disegno di legge presi contatto col Senato e particolarmente col senatore Fazio, che era il proponente e il più accanito sostenitore del comma aggiuntivo in questione.

Dopo una serie di conversazioni avute con me e col Sottosegretario di Stato, il senatore Fazio si convinse che l'emendamento non poteva essere inserito. Riconoscemmo, però, la necessità di intervenire in qualche modo per sanare queste piccole utenze di fatto; sicché il senatore Fazio presentò questa proposta di legge che oggi viene a noi per l'approvazione, dopo essere stata approvata dalla Commissione del Senato.

Debbo dire che il Senato ha sospeso — e in sostanza giustamente, secondo l'osservazione dell'onorevole Cacciatore — l'approvazione di quella legge per poter precedentemente sanare una situazione di fatto e quindi poter estendere il beneficio anche a queste utenze. In queste condizioni, a noi non resta che approvare questa proposta di legge, che consta del seguente articolo unico:

«Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantità non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, purché l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione già assentita a terzi.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

È evidente che il « purché » contenuto nel pen'ultimo rigo del primo comma non si può omettere, perché se nel frattempo qualche utenza è stata regolarmente concessa, attraverso la procedura regolare prescritta dalla legge, a un terzo, l'utente abusivo precedente bisogna che si rassegni di fronte a chi ha conseguito il diritto.

Questa proposta di legge va incontro a quelle piccole utenze, soprattutto al fine di irrigazione, che avevano lo scopo di integrare la modesta economia locale e che, per negligenza o per altre ragioni, non erano state riconosciute.

Approvando questa proposta di legge, noi daremmo modo al Senato di procedere subito all'approvazione di quell'altra legge che è assai più urgente, in quanto dal 1947 a oggi ci troviamo con decine e decine di migliaia di utenze che sono praticamente fuori legge, perché sono scadute e non hanno avuto il riconoscimento. Ciò è dovuto a difficoltà di procedura da parte del Ministero dei lavori pubblici, ma ora è necessario sanare queste situazioni irregolari.

Prego dunque i colleghi di voler approvare questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERLINGIERI. I motivi che indussero la Commissione a respingere il precedente emendamento del senatore Fazio furono due: non si poteva parlare di proroga, perché non esisteva il diritto e non poteva esistere il diritto del privato in base alla prescrizione. Essendo intervenuto in quella discussione, sollevai proprio quest'ultima questione e in aggiunta ne rilevai un'altra: che con quel provvedimento di legge si commetteva un eccesso di potere nei confronti del potere amministrativo. Infatti la concessione è una facoltà discrezionale della pubblica amministrazione, che non può essere fissata in una legge generale dello Stato. In caso contrario, toglieremmo al Ministro la potestà di prendere la propria decisione secondo le necessità che si presentano di volta in volta.

Comunque, senza ripetere queste discussioni, mi dichiaro contrario all'approvazione della proposta di legge, perché non capisco quali vantaggi avrebbero questi utenti in base a una legge che riconosca il loro diritto, quando c'è la possibilità della concessione.

Significa dare rilevanza giuridica a un possesso di fatto, che non può produrre alcuna prescrizione a favore di privati.

Io mi domando quale necessità ci sia di questa legge, quando l'articolo 17 del testo unico sugli impianti elettrici prevede il caso delle utenze abusive e stabilisce che quando c'è un utente che abusivamente deriva acque pubbliche, egli, previa diffida da parte del genio civile, è obbligato a presentare domanda di concessione, altrimenti deve pagare tutti i canoni che avrebbe dovuto pagare per il periodo che ha derivato l'acqua abusivamente.

Questa legge, quindi, afferma un principio che sovverte tutto il fondamento della nostra legislazione vigente, la quale stabilisce la imprescrittibilità dei beni demaniali. Le acque, per loro natura, sono essenzialmente demaniali e tali debbono restare. Noi non possiamo procedere con una leggina a una deroga così grave al Codice civile, ammettendo la possibilità di usucapire, attraverso un trentennio, dei beni appartenenti al Demanio dello Stato.

Ma, a parte questo, siccome c'è già nel testo unico una disposizione *ad hoc*, che prevede le utenze abusive, chiedo che da parte del Ministero si applichi questa disposizione.

Per questi motivi manifesto parere contrario alla legge e faccio espressa richiesta perché la Commissione voti il non passaggio agli articoli.

CACCIATORE. Mi pare che, indipendentemente dalla questione della preclusione che è stata votata poco fa, potremmo ora esaminare l'opportunità di un rinvio, rinvio che si può decidere anche quando la discussione è già iniziata.

Che cosa risulta dalle due tesi opposte? A me pare che le osservazioni del collega Perlingieri abbiano un notevole fondamento giuridico. Come possiamo però superare secondo coscienza i dubbi che sorgono dalle sue dichiarazioni? Quando avessimo una conoscenza più precisa della situazione di fatto in riferimento a queste utenze e anche della situazione giuridica accennata dal deputato Perlingieri. Se veramente chi oggi usufruisce di queste derivazioni ha la possibilità, in base alla legge dell'11 dicembre 1933, n. 1775, di sanare la propria situazione con una domanda di concessione, questa proposta di legge sarebbe inutile. Se invece vi fossero delle situazioni particolari che non sono contemplate dalla legge citata, allora varrebbe la pena di esaminarle. Ma allora potrebbe anche darsi che questo articolo unico debba subire delle

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

modificazioni per riferirsi specificatamente a quelle situazioni che non potrebbero altrimenti essere sanate. Ecco perché, giunti a questo punto, se l'onorevole relatore non fosse in grado di darci chiarimenti più precisi — per esempio, non ho capito il significato dell'inciso « sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi » — io proporrei il rinvio della discussione alla prossima seduta, per darci modo di tener conto delle due tesi avanzate.

TERRANOVA RAFFAELE. Aderisco alla tesi del deputato Perlingieri, perché effettivamente quando parliamo di riconoscimento di piccole utenze, eludiamo tutti i testi di legge che egli ci ha ricordato. Inoltre, in base a questo articolo unico, il riconoscimento verrebbe limitato « al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ». Ora mi domando come si possa parlare di quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio, quando ci si trova di fronte ad un abuso, a una frode. Non si tratta di una domanda ex novo lasciata alla facoltà del cittadino, ma si tratta di assodare e di riconoscere qualche cosa che non ci dovrebbe essere, perché abusiva.

Ricordo, che quando, in questa Commissione, si discusse l'altra legge, chiedemmo al Ministero dei lavori pubblici di darci l'elenco di tutte le contravvenzioni, perché ci domandammo che cosa stavano a fare gli uffici tecnici e le guardie della bonifica, se non si occupano di queste cose. Vediamo, quindi, quali sono state le contravvenzioni, quali sono le utenze abusive di derivazione d'acqua, e poi parleremo del resto.

CECCHERINI. Alle considerazioni svolte dal collega Perlingieri vorrei aggiungere dei fatti specifici che riguardano alcune regioni d'Italia e precisamente le zone dell'ex impero austriaco: Alto Adige, Trentino, Tarvisiano, provincia di Udine, provincia di Gorizia. In queste zone esiste un catasto probatorio in cui le servitù e i diritti di acqua sono iscritti nel Tavolare. Ogni variazione nei diritti quali risultano dal libro Tavolare devono essere ammesse al Pretore. Ora proprio in quelle zone, che sono ricchissime di utenze abusive, oggetto della proposta di legge, verremmo con questa legge a sostituirci a un codice di fatto ormai acquisito nei secoli.

Sono, pertanto dell'opinione del collega Perlingieri.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Anche io sarei d'avviso di rinviare la discussione ad altra seduta. Il Ministero aveva fatto propria la tesi del deputato Perlingieri al

Senato e aveva pregato il senatore Fazio di desistere dalla presentazione di questa proposta di legge, Senonché, dopo una mia assenza, ho trovato sul tavolo l'approvazione di questa legge. Il Sottosegretario di Stato in questo momento è ammalato e non mi è stato possibile conoscere il suo atteggiamento in occasione dell'approvazione di questo articolo unico al Senato, né le motivazioni che hanno indotto la Commissione del Senato ad approvarlo. Vorrei perciò pregare la Commissione di rinviare la discussione alla prossima seduta, perché ad essa possa essere presente il Sottosegretario di Stato che ha seguito personalmente la discussione di questa legge ed anche perché io stesso possa rendermi conto dell'atteggiamento del rappresentante del Governo al Senato, atteggiamento che si pone in contrasto con l'impostazione precedente data dal Ministero al problema.

PRESIDENTE. Poiché anche il Ministro aderisce alla proposta di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione, se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura dei termini per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (867-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura dei termini per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole. Questo disegno di legge già discusso e approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Terranova, ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

TERRANOVA CORRADO, Relatore. Onorevoli colleghi, sono molto lieto che il Ministro Aldisio partecipi a questa seduta, perché la sua presenza darà maggiore rilievo alla discussione; non posso, però, tacere la mia sorpresa nel non vedere qui il Sottosegretario di Stato, il quale, al Senato, discutendosi gli emendamenti apportati in quella

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

sede, ha espresso giudizi ed assunto atteggiamenti che meritano particolare considerazione.

Questo disegno di legge fu presentato alla Camera il 28 ottobre 1949. Fui nominato relatore nel gennaio 1950, ma, per un gravissimo lutto che mi colpì nel febbraio, potei presentare la relazione a questa Commissione solo nel marzo dello stesso anno. La Commissione approvò il disegno di legge il 21 luglio successivo. Esso torna a noi dopo otto mesi con alcuni emendamenti del Senato.

Dirò subito che, da un punto di vista tecnico, dovrei proporre alla Commissione di non approvare tali emendamenti. D'altra parte è necessario tener conto di circostanze di fatto, le quali impediscono di assumere un simile atteggiamento. Vi sono infatti diversi cantieri già pronti per iniziare la costruzione di importanti centrali, tra cui quella di Casinò, e questi lavori sono tali da assorbire molta manodopera, alleviando la disoccupazione. Inoltre, nel lungo periodo che va dalla presentazione del disegno di legge alla Camera ad oggi e che non a caso ho dianzi sottolineato, i benefici di cui le imprese elettriche potevano usufruire si sono andati volatilizzando, per cui l'impegno da parte dello Stato va sempre più diminuendo, perché saranno pochi gli impianti che potranno usufruire del totale beneficio delle sovvenzioni. Per queste ragioni, e solo per ciò, ritengo che si debba accogliere il disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

Ciò nonostante, desidero fare alcune osservazioni di carattere tecnico e di carattere politico. Mentre sento il bisogno di ringraziare il Senatore Focaccia per le parole che ha pronunciato nei miei confronti tanto più gradite in quanto provengono da uno degli uomini più rappresentativi del mondo elettrotecnico, non posso tuttavia condividere alcuni suoi punti di vista.

All'articolo 1 è stato variato il limite di potenza per le piccole centrali, portandolo da 40 a 100 chilowatt. Quando si abbandona il limite stabilito dalla legge, (220 kw) per distinguere nettamente le piccole dalle grandi derivazioni, si dicono delle cifre opinabili, perché non c'è un punto di discriminazione; per cui tanto valeva mantenere le cose come stavano. Dal punto di vista tecnico, si può realizzare un impianto tanto a 50, quanto a 60, quanto a 100 chilowatt. Non valeva però la pena di ritardare per questo di otto mesi l'applicazione di questa legge, con gravissimo danno per il Paese. Tanto più che avevo dimostrato, nella mia esauriente relazione del

marzo 1950, come i piccoli impianti e le piccole derivazioni incidano pochissimo sul bilancio dello Stato. Si parlava di cinque milioni per il primo anno, di 14 per il secondo, di 19 per il terzo.

All'articolo 1 è stata inoltre apportata una modifica già da me proposta e fermamente sostenuta e tuttavia non accolta né dal Governo né dalla Camera, modifica dalla quale risulta che la concessione della sovvenzione sarà automatica, mentre il testo approvato dalla Camera lasciava che la concessione della sovvenzione fosse affidata alla facoltà discrezionale del Ministro dei lavori pubblici.

All'articolo 2 è stato rovesciato il concetto a cui si ispirava il testo governativo. La concessione della sovvenzione per la costruzione di impianti generatori non ha nulla a che vedere con la concessione della sovvenzione per la costruzione di un lago artificiale o di un serbatoio. Il Sottosegretario di Stato accolse allora questo mio emendamento e lo sostenne in questa Commissione; al Senato, invece, sostenne la tesi opposta.

Desidero rileggere quello che disse il Sottosegretario in questa Commissione:

« Non si tratta in modo assoluto di cumulo di contributi; su ciò vorrei non restasse alcun dubbio. Il Governo è d'accordo sul principio di escludere il cumulo, e non credo che l'articolo così redatto possa costituire un cumulo di contributi. Qui si fa riferimento a quegli impianti che, avendo serbatoi e laghi artificiali, abbiano eventualmente usufruito dei benefici di cui all'articolo 73 del testo unico sulle acque, che riguarda solamente queste opere.

« L'impianto idroelettrico può essere concepito secondo due schemi tipici. Primo: un corso d'acqua, un'opera di deviazione, un canale di adduzione, una centrale, un canale di scarico (è questo l'impianto ad acqua fluente). Secondo: un corso d'acqua, uno sbarramento e un invaso artificiale (serbatoio o lago artificiale), un canale di adduzione, una centrale, un canale di scarico.

« A norma dell'articolo 73 del testo unico sulle acque, i contributi di cui si parla in questo articolo 2 possono essere concessi soltanto per la parte « serbatoio e lago artificiale », e possono variare a seconda dei casi e della maggiore o minore utilità apportata non solo alla produzione di energia elettrica ma anche all'agricoltura. L'articolo che si propone contempla invece il caso in cui si presenti il secondo schema, e in cui il serbatoio abbia avuto un suo contributo, e pre-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

vede la « possibilità » di assegnare un contributo alla parte impianto, che, naturalmente, non è stata sussidiata. È chiaro, quindi, che non v'è un cumulo di contributi.

« Il secondo comma esclude proprio la possibilità di cumulo: siccome per la Sicilia e la Sardegna la legge del 1939, aveva già consentito la possibilità di concedere un contributo non soltanto alla parte « serbatoio o lago artificiale », ma anche alla parte « impianto », è evidente la necessità di escludere che la parte impianto abbia due contributi, uno dalla legge del 1939 e uno dalla legge odierna ».

Al Senato il relatore Focaccia sostenne il mio emendamento e si espresse nei seguenti termini:

« L'articolo 2 è stato inserito nel disegno di legge dalla Commissione della Camera dei deputati su proposta del relatore, il quale, studiata a fondo la situazione, fece presente come gli impianti a serbatoio siano gli impianti più importanti della Nazione (e difatti oggi si costruiscono per il 90-95 per cento impianti a serbatoio), in quanto servono a una importantissima funzione sociale, sia dal punto di vista della produzione dell'energia elettrica, che ai fini dell'irrigazione, specie nel meridione. Da queste considerazioni obiettive nacque la proposta, dato che nella costruzione di impianti a serbatoio non si incorre nella spesa per l'opera di presa d'acqua che, invece, negli impianti ad acqua fluente incide per il 10-12 per cento, di concedere la sovvenzione prevista dall'articolo 1, ma di ridurla da 4.500 a 4.000 lire, lasciando facoltà al Ministero di concederla o meno. Ora faccio notare che sono pochissimi gli impianti a serbatoio che hanno ottenuto dei contributi, e che, perciò, concedendo 4.000 lire per ogni chilowatt nominale, compiamo un'opera giusta ed utile, incrementando la costruzione di quegli impianti a serbatoio che, come ripeto, adempiono ad una funzione sociale assai più utile di quella degli impianti ad acqua fluente, i quali, inoltre, oggi rappresentano appena il cinque o sei per cento della totalità degli impianti.

È per queste ragioni che propongo questa nuova dizione dell'articolo 2: « La sovvenzione di cui al precedente articolo sarà concessa nella misura di lire 4.000 (lire quattromila) per gli impianti per i quali siano concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la co-

struzione di serbatoi, laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque ».

Non accogliendo la mia proposta si renderebbe inoperante il disegno di legge in quanto si verrebbero a sovvenzionare soltanto gli impianti ad acqua fluente, mentre è suo scopo incrementare precisamente gli impianti di maggiore utilità cioè gli impianti a serbatoio ».

Il Sottosegretario di Stato, onorevole Camangi, rispose agli argomenti del relatore dicendo testualmente:

« Credo che sia utile, anzi che sia necessario, rifare un po' la storia di questo problema, che è molto importante, in modo da porlo nei suoi termini precisi. Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici prevede, agli articoli 75 e 76, la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di concedere un contributo nella spesa di costruzione in misura variabile e fino al massimo del 60 per cento, per quegli impianti idroelettrici che richiedano un serbatoio o un lago artificiale. Naturalmente un contributo così notevole è subordinato al verificarsi di certe condizioni. Per esempio, una delle condizioni perché il contributo possa essere elevato al 60 per cento è che — come recita l'articolo 76 — il serbatoio o il lago artificiale « renda in tutto o in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato » oppure « giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori ».

Ora, poniamo il caso che si voglia costruire un impianto a serbatoio; si verificano certe determinate condizioni per cui il costruttore dell'impianto chiede l'applicazione degli articoli 75 e 76 ed ottiene il contributo in essi previsto. Si è posto allora il problema: in questo caso, si può e si deve dare anche il contributo previsto dal presente disegno di legge, oppure no? È evidente, quindi, che, con la disposizione in discussione, non si tratta certo di regolamentare di nuovo la concessione del contributo di cui agli articoli 75 e 76 del testo unico, il quale è del tutto indipendente dal presente disegno di legge. È chiaro che, non modificando il testo unico per quella parte, il contributo previsto dagli articoli 75 e 76 continuerà ad essere concesso.

La questione dunque si riferisce al caso in cui per un impianto a serbatoio siano stati concessi o siano concessi i contributi previsti dagli articoli 75 e 76. Ed allora si domanda se, nel caso in cui l'impianto abbia già ot-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

tenuto od ottenga il contributo previsto dall'articolo 75 del testo unico, possa ottenere anche l'elargizione dell'ulteriore contributo previsto dal presente disegno di legge. Apparentemente nascerebbe una questione di cumulo di benefici, il che potrebbe anche non preoccuparci; ma la questione che invece potrebbe nascere — e che effettivamente è nata alla Camera dei deputati — è un'altra: che si venga a verificare non soltanto un cumulo di benefici, ma addirittura la somma di due benefici relativi allo stesso oggetto e per lo stesso costo. Il che, teoricamente, non è, perché il contributo di cui agli articoli 75 e 76 si dà in quella percentuale che ho detto, ma la percentuale va riferita al costo della parte serbatoio e non della parte impianto. Quindi, teoricamente, sembrerebbe possibile, ed anzi in un certo senso anche giusto, concedere questo ulteriore contributo, che si riferisce all'impianto e non al serbatoio. In altri termini, per essere più chiaro, vi possono essere due tipi di impianto; impianto ad acqua fluente ed impianto a serbatoio. L'impianto ad acqua fluente praticamente è uno sbarramento sul corso di acqua, il che comporta la derivazione dell'acqua, un canale adduttore, l'impianto generatore di energia e il canale di scarico. L'impianto a serbatoio mantiene questo stesso schema, nel quale però, all'inizio dei lavori, si inserisce un serbatoio, e quindi una diga, un lago artificiale. Il contributo previsto dal testo unico si riferisce teoricamente al costo della parte serbatoio, sempre che questo serbatoio contemporaneamente porti anche dei benefici alla bonifica, all'irrigazione, ai bacini montani, ecc.

Sostanzialmente però — ed ecco il dubbio che ha tormentato la mia coscienza anche alla Camera dei deputati — benché il contributo si riferisca percentualmente alla parte di spesa riguardante il serbatoio, la ammissibilità o meno di concedere il contributo e, in definitiva, anche la stessa misura del contributo, finiscono per dipendere dal piano finanziario globale di tutta l'impresa, venendo così a rappresentare una specie di integrazione del deficit generale e totale.

Credo necessario spiegare quale sia la prassi seguita in questi casi. L'interessato presenta il suo progetto e con esso il relativo piano finanziario, da cui risulta che i lavori che egli si propone di fare verrebbero a costare tanto per la diga, tanto per il serbatoio, tanto per il canale, tanto per l'impianto scarico, ecc. Sarà anche previsto che, dall'impianto così costruito, l'interessato possa

ricavare tanto per la vendita di energia, tanto per la vendita di acqua per irrigazione, ecc., e quindi, in totale, tanto. Il piano finanziario si presenta perciò con un determinato deficit. L'interessato chiederà pertanto, formalmente per il solo serbatoio, un contributo in realtà capace di far divenire economica l'impresa da lui progettata e cioè di colmare il deficit totale. È evidente che, se non riuscirà ad ottenere tale contributo, l'interessato non inizierà neanche i lavori, e perciò, sulla base degli elementi da lui denunciati, debitamente sottoposti al controllo e agli accertamenti degli uffici competenti, il Ministero decide se dare o meno il contributo, e, nel caso in cui decida di darlo, lo dà proprio sulla base del piano finanziario generale presentato dall'interessato, seguendo appunto il criterio di sanare, attraverso la formale concessione di un contributo limitato alle spese per la costruzione del serbatoio, il deficit totale.

Tanto è vero quello che dico, che l'articolo 77 successivo reca: « In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio, giusta l'articolo 75, ecc. ecc., non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel Regolamento ». Quindi, la prassi costantemente seguita e che vi ho esposto nei suoi successivi svolgimenti non è altro che la pratica applicazione di una disposizione di legge. Ed allora si pone questo problema: se ad un impianto di questo genere, considerato tutto, è stato concesso il contributo di cui al testo unico, articoli 75, 76 e 77, in pratica ad esso è stato dato tutto quello che era sufficiente per rendere economica l'impresa, e, quindi, se ad esso vengono concesse ancora altre 4.000 o 4.500 lire per ogni chilowatt nominale installato, gli viene ad essere dato più di quello che sarebbe legittimo dargli.

Il problema va posto così, perché, ripeto, il contributo di cui al testo unico si riferisce solo nominalmente alla parte di spese riguardanti il serbatoio, mentre, in considerazione anche del fatto che la percentuale in cui può essere concesso è variabile e può giungere fino al 60 per cento del costo del serbatoio, esso viene in effetti riferito al costo totale dell'impianto ».

In sostanza, dunque, si è capovolto la situazione. Se il Sottosegretario di Stato fosse presente, lo pregherei di essere più coerente,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

perché la tesi che il Governo sostiene dinanzi alla Camera, deve essere identica a quella che sostiene al Senato, e viceversa.

Comunque, è stato soppresso il contributo al serbatoio; cosa quanto mai grave, perché si rende parzialmente inoperante il disegno di legge.

All'articolo 4, poi, è stata aggiunta la possibilità di sovvenzionare anche gli impianti azionati da forze endogene. Purtroppo, per quanto mi risulta, non esistono nel Mezzogiorno forze endogene capaci di azionare impianti termici.

Purtroppo non esistono! Solo a Ischia esistono dei soffioni sulfurei, i quali però danno un diagramma talmente discontinuo, da non poter servire per il funzionamento di alcun motore termico.

Sempre a proposito dell'articolo 4, la Commissione del Senato ha ridotto il limite minimo sovvenzionabile relativo agli impianti termo-elettrici da 10.000 a 5.000 chilowatt mentre la nostra Commissione accolse il mio emendamento che fissava il limite minimo di 10.000 chilowatt ritenuto già troppo basso.

Non si comprende, però, come mai la Commissione del Senato che accede alla mia tesi di incoraggiare i piccoli impianti, all'articolo 5 elevi, per le linee di trasporto, il limite minimo sovvenzionabile da 9.000 a 30.000 volts. Anche qui sarebbe da rilevare che il trovare un limite di discriminazione è cosa difficile e sempre, in certo qual modo, soggettiva. Tuttavia si può ritenere che sia stata più aderente alla realtà la Camera nell'aver fissato un limite che, per le zone alle quali la legge si riferisce, non può essere giudicato basso. D'altra parte, poiché una certa connessione fra la sovvenzione all'impianto generatore e la sovvenzione all'impianto di trasporti in molti casi esiste, non si vede una logica conseguenza nel criterio che ha portato ad abbassare il limite degli impianti termoelettrici (i quali in molti casi possono servire anche centri vicini con linee a tensione non alta) ed ha poi alzato il limite della tensione degli elettrodotti, noto essendo che la tensione degli elettrodotti è in genere tanto più alta quanto maggiore è l'importanza dell'impianto a cui essi servono. All'articolo 4 è stato infine soppresso il quarto comma. Anche qui avrei voluto che il Sottosegretario fosse stato più coerente. Egli, infatti, mentre alla Camera accettò l'emendamento Cacciatore da me in un primo tempo respinto, al Senato invece è diventato favorevole alla soppressione e si è espresso nei seguenti termini:

«Sono d'accordo con il relatore circa la soppressione del quarto comma proprio

per le ragioni che il relatore ha esposto e che sono state suffragate dall'onorevole Borromeo. In definitiva, abbiamo compiuto accertamenti per riuscire a valutare il vantaggio eventuale che può derivare all'amministrazione da questi prestiti E. R. P. Sembra a noi che questo vantaggio non sia mai tale da giustificare anche moralmente, vorrei dire, l'esclusione dai benefici di questo articolo che stiamo discutendo perché, se è vero, come ha dato l'onorevole Focaccia, che per prestiti superiori a 15 mila dollari cioè a circa 10 milioni si pratica il tasso del 5,50 per cento più una provvigione, e per prestiti inferiori a 15 mila dollari si pratica un tasso superiore al 5,50 per cento, mi pare che, praticamente, il vantaggio dei prestiti E. R. P. sia molto relativo, specie ove si tenga conto che il fatto di usufruire di tali prestiti comporta, generalmente, l'obbligo da parte degli interessati di acquistare certe macchine a determinate condizioni, obbligo che limita ancora di più quel teorico vantaggio. Non mi pare quindi giusto escludere dall'eventuale concessione del beneficio della legge quelli che eventualmente usufruiscano di questi prestiti. Sono d'accordo con l'onorevole Borromeo che in definitiva la disposizione abbia scarsa importanza perché praticamente, forse, non sarà quasi mai applicabile, ma questa mi sembra una ragione di più, caso mai, per eliminarla; occorre infatti rispettare una esigenza di organicità, di serietà e di completezza, vorrei dire, legislativa, per la quale, quando vi è una disposizione che sembra superflua, la soluzione migliore è sempre quella di non introdurla. Sono d'accordo quindi con il relatore, rimettendomi peraltro alle decisioni della Commissione».

Potrei continuare per alcune ore a dimostrare, con una serie di argomenti, la infondatezza degli emendamenti proposti dal Senato e accettati dal Governo, emendamenti che, dal punto di vista tecnico e sociale dovrebbero essere senz'altro respinti. Tuttavia, come ho fatto rilevare all'inizio della mia relazione, è quanto mai doveroso, per carità di Patria, che gli emendamenti proposti dal Senato vengano accolti in considerazione del fatto che molti impianti potranno entrare in funzione e molta mano d'opera potrà essere, di conseguenza, assorbita.

FABRIANI. Alla raccomandazione del relatore vorrei aggiungere la mia, che parte da preoccupazioni di carattere sociale. Tralascio tutte le considerazioni su certi iter e su certe procedure che subiscono queste leggi. Spesso la Camera deve approvare dei

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

disegni di legge non perché rappresentino una relativa perfezione, ma per considerazioni sociali e marginali che sono importantissime, come quella di fronte alla quale ci troviamo ora. Ma, appunto per la considerazione, di ordine sociale, di dar lavoro a migliaia di operai, anche io mi associo alla raccomandazione che questo disegno di legge venga approvato, nonostante le gravi imperfezioni di indole tecnico.

MATTEUCCI. È certamente da deplorare il ritardo del Senato, il quale ha tenuto fermo questo disegno di legge nove o dieci mesi e l'ha rimandato alla Camera con delle modificazioni che in parte si spiegano, in parte non sembrano avere fondamento.

Io sono d'accordo per elevare il limite di potenza degli impianti aventi diritto alla sovvenzione, perché i piccoli impianti sono antieconomici; ci possono essere delle ragioni sociali per consentire anche i piccoli impianti, ma se vogliamo fare un passo avanti, dobbiamo mantenerci in una concezione economica più vasta di quelle concezioni provinciali che finora abbiamo seguito.

Quello che veramente dobbiamo deplorare è però la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4, perché in questo modo veniamo a costituire una categoria di doppiamente privilegiati: coloro che hanno avuto gli aiuti E. R. P. e che avranno anche queste sovvenzioni. Ma siccome in questo articolo 4 non c'è un mandato imperativo, ma solo una facoltà per il Ministro, noi potremmo sopperire — senza rinviare il disegno di legge al Senato — con un ordine del giorno di invito al Ministro a non concedere sovvenzioni a impianti che hanno già avuto gli aiuti E. R. P.

Non c'è dubbio che il disegno di legge non è perfetto e avrebbe bisogno di essere riveduto. Non so se questa perfezione la potremo trovare quando il Ministro vorrà sottoporci un testo unico per tutta la materia delle acque, onde poter legiferare con una certa razionalità. Tuttavia sono dello stesso parere del relatore: per ragioni di ordine sociale dobbiamo approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è stato presentato il seguente ordine del giorno dai deputati Cacciatore, Ceccherini e altri, in riferimento all'articolo 4: « La Commissione in riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 867-B, impegna il Governo a escludere dalla sovvenzione quegli impianti che abbiano beneficiato o beneficeranno dei prestiti E. R. P. e ciò in conformità con quanto la Commissione aveva già deliberato su questo argomento ».

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Un ordine del giorno di questo genere significherebbe introdurre un nuovo emendamento nella legge.

FODERARO. Secondo me l'ordine del giorno non può essere accolto, neppure sotto forma di raccomandazione, per motivi sostanziali e formali. Il Senato ha trasformato quella che era una facoltà del Ministro in un obbligo preciso del Ministro. Con l'articolo 4, non solo ha confermato la facoltà del Ministero di concedere le sovvenzioni, ma ha modificato anche il testo della Camera, stabilendo che le sovvenzioni non sono fisse, ma elastiche fino al termine di lire 1.500 al chilowatt. Ora il Ministero può, con la elasticità del testo modificato dal Senato, tener conto di particolari circostanze che rendano consigliabile e opportuno di integrare i fondi E. R. P. in una misura determinabile. Stabilendo, anche sotto forma di raccomandazione, un impegno così drastico, si toglierebbe alla disposizione dell'articolo 4 tutto quello che deve essere stato lo spirito informatore a cui il Senato stesso si è ispirato. Lasciamo quindi questa facoltà al Ministero. Se l'ordine del giorno potesse essere modificato nel senso di raccomandare al Ministero di usare di questa facoltà tenendo sempre conto dei benefici goduti sul prestito E. R. P., potrebbe essere accettabile, quantunque sarebbe inutile, perché la facoltà di tener conto di questa circostanza è già data dalla legge.

Sono quindi per il rigetto nella sua interezza dell'ordine del giorno Cacciatore.

CACCIATORE. Gli argomenti del collega Foderaro sono proprio favorevoli all'accoglimento del mio ordine del giorno. Proprio perché il Ministero discrezionalmente può determinare il limite della sovvenzione, è possibile impegnare il Ministero su di una determinata direttiva, escludendo dalla sua discrezionalità alcuni casi.

COVELLI. Per gli argomenti addotti tanto dall'onorevole Foderaro quanto dal presentatore dell'ordine del giorno, mi pare che questo sia opportuno per disciplinare la facoltà del Ministro. Dal momento che si ammette, come diceva il collega Foderaro, che di una certa facoltà il Ministro può usare nel dare la precedenza a delle situazioni in confronto a delle altre che già hanno avuto sovvenzioni, il Ministro si sentirà confortato nell'esercizio di questa discrezionalità da un ordine del giorno approvato nella sede competente.

Credo, quindi, che con questo ordine del giorno la Commissione renderà un servizio

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

all'esercizio della discrezionalità ministeriale derivante dalla legge. L'ordine del giorno perciò non è né contro la legge, né contro lo spirito della legge. Si è detto che la legge presenta delle lacune, delle gravi imperfezioni tecniche e che viene approvata per ragioni sociali. Allora, raccomandare al Ministro di seguire un indirizzo nello spirito della legge per eliminare conseguenze più gravi, mi pare che sia non solo una responsabilità della Commissione, ma un suo dovere.

TERRANOVA CORRADO, Relatore. Come relatore, non accetto neppure a titolo di raccomandazione l'ordine del giorno Cacciatore, perché l'articolo 4 dà ampie garanzia. In sede di limitazione delle somme da assegnare per chilowatt, sarà tenuto presente anche il fatto di precedenti aiuti E. R. P. È inutile dirlo.

FODERARO. Io presento questo ordine del giorno: « La Commissione, vista la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4, operata dal Senato della Repubblica, raccomanda al Ministro dei lavori pubblici di tener presente nella sua facoltà di assegnare sovvenzioni e di determinarne l'importo, l'eventuale ottenimento di benefici di prestiti E. R. P. ».

L'ordine del giorno Cacciatore va contro la legge, in quanto, secondo il testo del Senato, la legge dà facoltà al Ministro di concedere sovvenzioni nonostante vi sia stato l'ottenimento dei benefici del prestito E. R. P. E come tale, volendo impegnare il Ministero a escludere dal beneficio, non può essere ammesso. Invece, con una interpretazione della legge — che risponde alla lettera della legge e che nasce dalla legge stessa — la Commissione raccomanda al Ministero, che nel fare le sovvenzioni e nel determinarne l'importo, tenga presente se vi sia stato o no l'ottenimento di benefici del prestito E. R. P. Essendo una interpretazione della legge, nulla aggiunge e nulla toglie alla legge.

CACCIATORE. Io debbo dichiarare che le sottili e abili dichiarazioni del collega Foderaro non mi hanno convinto. Basterebbe pensare che una legge non c'è ancora, ma la stiamo discutendo; quindi il mio ordine del giorno non è contro la legge. Comunque, voi capite quale è lo scopo del mio ordine del giorno. Non si tratta né di violare, né di modificare la legge. Io guardo alla sostanza delle cose: la VII Commissione della Camera fu d'accordo nello stabilire questo principio: che quegli impianti che avessero già beneficiato o stessero per beneficiare dei prestiti E. R. P. dovessero essere esclusi. Ora ci tro-

viamo dinanzi a una modificazione apportata dal Senato. Se dovessimo essere coerenti con noi stessi, dovremmo rinviare al Senato la legge, mantenendo ferma la nostra decisione. Siccome questo non lo possiamo fare, perché ci farebbe perdere tempo e siccome, d'altra parte, la Commissione non può rinunciare per coerenza a un principio che affermò d'accordo, in quel momento, anche col rappresentante del Governo, se il Ministro qui presente ci assicura che egli nel fare uso delle sue facoltà discrezionali terrà conto di questo orientamento preciso, chiaro, edesplicito della VII Commissione della Camera, non ho difficoltà a trasformare l'impegno una raccomandazione.

Del resto, non è che il Senato abbia detto che quegli impianti che hanno ottenuto i benefici E. R. P. debbono avere la sovvenzione, perché non indica in particolare gli impianti. Anzi, poiché nell'articolo formulato dal Senato è detto « potrà », si può anche interpretare tale potrà nel senso che il Ministero possa escludere quegli impianti che noi non vogliamo siano inclusi. Quindi, se il Governo si dichiara d'accordo, non ho difficoltà a trasformare in raccomandazione l'ordine del giorno.

ALDISIO, Ministro per i lavori pubblici. Io dichiaro che l'ordine del giorno Cacciatore, così come è formulato non è accettabile. Invece l'ordine del giorno Foderaro, che è una raccomandazione al Ministro a tener conto delle eventuali sovvenzioni che hanno avuto gli impianti in conseguenza dal piano E. R. P., credo che sia accettabile. Una raccomandazione di questo genere lascia alla facoltà del Ministero di valutare i benefici che le sovvenzioni dei prestiti E. R. P. hanno potuto apportare agli impianti e, quindi di contenere in una misura piuttosto che in un'altra il peso dell'intervento. A questo titolo, sono disposto ad accettare l'ordine del giorno Foderaro.

FODERARO. Sta bene. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Foderaro è, dunque, accettato come raccomandazione dal Ministro.

Passiamo ora all'esame degli articoli modificati dalla Commissione del Senato.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, di cui si inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

pubblici accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire 4.500 per ogni chilowatt nominale risultante dal decreto di concessione.

Per gli ampliamenti e i potenziamenti degli impianti idrici esistenti sarà concessa, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua determinata caso per caso in rapporto al relativo costo e non superiore a lire 4.500 per ogni chilowatt di potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione, o di cui viene superata quella di 100 chilowatt per gli impianti che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano una potenza nominale inferiore a questo limite.

Per gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concederà una sovvenzione annua non superiore a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale da ripristinare. Detta sovvenzione sarà determinata caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura proporzionale alla percentuale, riferita alla totalità degli impianti, della entità delle opere da ricostruire all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente articolo, ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessati in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

La sovvenzione prevista dal presente articolo sarà corrisposta per la durata di anni 15 a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

«La sovvenzione di cui al primo comma del precedente articolo sarà concessa nella stessa misura per gli impianti per i quali possano essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque.

Della sovvenzione per unità di potenza nominale sarà tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

Passiamo all'articolo 4:

«Per gli impianti termo-elettrici e per quelli azionati da forze endogene il Ministero dei lavori pubblici potrà accordare una sovvenzione fino a lire 1.500 per ogni chilowatt installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno cinquemila chilowatt e di cui si inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per gli impianti destinati a fornire di energia elettrica i Comuni che ancora ne siano privi, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di ridurre il limite di cinquemila chilowatt sopra indicato.

La sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

«Per le nuove linee di trasporto di energia elettrica con tensione non inferiore a 30.000 volt, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, concederà, a partire dal giorno della messa in esercizio e per la durata di anni 15, una sovvenzione annua di lire 15 per chilogrammo di conduttore di rame.

Qualora le linee siano costruite con conduttori in metalli diversi dal rame, saranno concesse le sovvenzioni stabilite ragguagliandole rispettivamente ad un peso di metallo elettricamente equivalente al rame».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 6.

«Le sovvenzioni di cui ai precedenti articoli cesseranno in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1971, pagabile entro il 31 dicembre 1972».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Autorizzazione della spesa di lire 5.500.000.000 per la sistemazione del «Cavo Napoleonico» a scolmatore delle piene del fiume Reno. (1905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 5.500.000.000 per

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

la sistemazione del « Cavo Napoleonico » a scolmatore delle piene del fiume Reno.

Prego il relatore, onorevole Ceccherini, di riferire.

CECCHERINI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame prevede una spesa di cinque miliardi e mezzo per far fronte alla necessità di regolamentare il corso del Reno. La Commissione finanze e tesoro ha già dato il suo parere favorevole per la spesa. La nostra Commissione deve esprimere il parere nel merito del lavoro e quindi più che altro sull'aspetto tecnico del disegno di legge.

Per dimostrare l'opportunità di questo provvedimento, ricorderò che nel 1949, nel 1950 e nel 1951, il Reno ha rotto gli argini allagando parte del territorio dei comuni di Poggio Renatico e di Ferrara, distruggendo raccolti e fabbricati. Poiché la zona, dopo la bonifica, è divenuta una delle più feraci d'Italia ed eminentemente ricca, l'ammontare dei danni è stato rilevantissimo. Essi si calcolano in 410 milioni per quanto riguarda i beni comunali siti in Poggio Renatico, e in 250 milioni per quelli di Ferrara. Per l'agricoltura si parla di tre miliardi di danni nel comune di Poggio Renatico e di un miliardo e mezzo nel comune di Ferrara. Ci sono poi i danni subiti dal Consorzio del terzo circondario, riguardanti scolisce, collettori e strade interpoderali, per un ammontare di oltre 700 milioni.

Da questi dati la Commissione avrà un quadro, sia pure di larga massima, della entità dei danni che questo fiume nell'ultimo triennio ha apportato a quella disgraziata zona. E da ciò scaturisce l'estrema necessità di varare al più presto questo disegno di legge che varrà ad eliminare parte delle preoccupazioni che questo fiume ci dà, eseguendo quest'opera che passa sotto il nome di Cavo Napoleonico. Essa sarà realizzata in cinque esercizi con suddivisione della spesa nel quinquennio.

Il disegno di legge, secondo me, presenta però una lacuna. L'opera non è classificata in alcuna delle varie categorie previste dalle leggi che regolano la bonifica. È da supporre però che non sia un'opera da eseguirsi a totale carico dello Stato, perché all'articolo 2 si parla di richiedere il contributo degli interessati. Sarà quindi opportuno che i colleghi pensino a presentare un emendamento per classificare l'opera, per esempio nella seconda categoria, cioè in quella categoria dove è previsto il contributo dei proprietari terrieri per l'esecuzione dell'opera.

Per parte mia, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge e mi auguro che ogni collega — a qualsiasi gruppo politico appartenga — voglia dare la sua approvazione direi quasi a titolo di solidarietà verso quella popolazione del Ferrarese duramente colpita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GORINI. Desidero chiarire che non si tratta di cambiare il corso del Reno, ma semplicemente di farne ricadere, nei momenti di piena, l'eccedenza di acqua in questo Cavo Napoleonico, il quale viene a formare una specie di cassa di acqua, o di serbatoio, che può raggiungere anche i 20 milioni di metri cubi. Naturalmente, poi, per mezzo di paratoie e di determinati accorgimenti tecnici, la defluenza nel Po può essere regolata e quindi l'opera di per sé diventa vantaggiosissima. L'attuale opera si preoccupa dell'eventualità della coincidenza tra la piena del Po e quella del Reno. Quindi l'immissione nel Po del Reno avviene gradatamente.

PACATI. Dal lato tecnico non faccio obiezioni. Penso che sia un'opera urgentissima.

Mi sembra che però il distribuirla in cinque esercizi non sia abbastanza opportuno. Nel frattempo potrebbe avvenire qualche altra piena. Se fosse possibile di dar corso a questa legge con la massima rapidità, per esempio in quattro anni, sarebbe meglio. Data l'importanza dei lavori, penso che questi richiedano una certa gradualità nel tempo e nello spazio; però oggi abbiamo delle macchine che portano via cinquanta tonnellate di materiale alla volta. Quindi i lavori potrebbero avere un corso più rapido.

Desidero poi sapere se quest'acqua di scrematura più o meno disponibile durante l'anno, possa essere utilizzata per un serbatoio di alimentazione di una centrale di integrazione.

MATTEUCCI. Debbo dichiarare, a nome del mio gruppo, che noi approviamo questa legge. Noi abbiamo chiesto, sia con interrogazioni, sia con interpellanze, che si risolvesse il problema della sistemazione dei fiumi. Però, se gli scolmatori e le opere che si fanno a valle sono opere giovevoli, la vera sistemazione dei fiumi è la sistemazione montana.

Prego il Ministro di tener presente questa necessità in tutta l'opera che si deve fare non solo nel Reno, ma nell'Adige, nel Tevere, ecc.

Vorrei avere poi un chiarimento dal Relatore o dal Ministro sulla copertura del primo miliardo, che si dice sarà ricavato dalla cor-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

rispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 453 del bilancio prossimo, che dovremo approvare. Adesso non ricordo quale capitolo sia questo 453, ma vorrei che non danneggiassimo altre opere.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Relatore*. Rispondo al collega Pacati che il regime idraulico del Reno è talmente torrentizio, che più che di fiume si potrebbe parlare di torrente. D'estate, infatti, è quasi sempre secco. Lo sfruttamento di queste acque di piena involge un problema tecnico che sarebbe di difficile risoluzione per il fatto che i dislivelli utili per il salto dell'acqua sono minimi per non dire nulli. La pianura del basso Reno in certi punti è al livello del mare; quindi non c'è, secondo me possibilità di prevedere la costruzione di centrali idroelettriche sfruttanti l'acqua del progettato cavo.

Circa la questione sollevata dal collega Matteucci, è giusto che per regolamentare un corso d'acqua si pensi prima di tutto alla sistemazione montana; in proposito debbo ricordare che già il Ministero dell'agricoltura, in ordine alla sistemazione del bacino montano del Reno, ha stanziato 600 milioni per il bacino imbrifero e sono già in corso i lavori. Se volete il conforto dell'attestazione di un parlamentare a colleghi parlamentari, ve ne dò atto personalmente. Anzi, sono lieto di aggiungermi che è stata accettata la proposta, che feci in Aula in occasione dello svolgimento di una interpellanza sulla rotta del Reno, perché si pensasse anche ad una conveniente sistemazione dell'alveo. Ho potuto constatare sul luogo che i lavori sono già in corso, finanziati con i 650 milioni di cui è cenno nel disegno di legge in esame.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ripeterò quello che ha detto il relatore sulla sistemazione montana del Reno. Effettivamente quest'anno sono stati stanziati 650 milioni e pensiamo di continuare con simili stanziamenti per tre o quattro anni.

Circa quanto ha detto il deputato Pacati, per ridurre a quattro esercizi l'esecuzione dell'opera, questa possibilità è stata esaminata, ma il Tesoro non era in condizione di poter assicurare che il finanziamento potesse essere fatto in quattro anni. D'altra parte la commissione speciale che sta studiando la definitiva attuazione del piano, ha creduto che solo in cinque anni esso possa essere tecnicamente attuato. Si è poi dovuta anche armonizzare la possibilità di assorbi-

mento della mano d'opera disoccupata nella zona con la costruzione dell'opera.

Quanto all'uso di nuovi strumenti, che diminuiscono il lavoro bracciantile, il nostro è un Paese in cui si debbono tener presenti le condizioni generali della disoccupazione; quindi è vero che questi strumenti diminuirebbero il costo dell'opera, ma ci metteremmo in condizioni di non diminuire la disoccupazione. Inutile che insista sulla duplice funzione dell'opera. Il cavo deve divenire serbatoio per l'irrigazione e scaricatore delle piene del Reno. Quindi è un'opera veramente preziosa, sia ai fini dei pericoli che si evitano, sia per i benefici che deriveranno da questo volume importante di acque da utilizzare nei momenti di magra. Ci sono, inoltre, gli stanziamenti annui per il rafforzamento degli argini e la manutenzione. Lo stanziamento di 650 milioni è pre visto per cominciare a fare opere che erano state trascurate specialmente durante la guerra e per ovviare ai danni prodotti da azioni belliche. Noi continueremo negli anni venturi a rafforzare queste opere con stanziamenti ordinari che nell'anno scorso hanno avuto notevole consistenza, a differenza degli anni precedenti.

Quanto al capitolo 453, nello stanziamento era stata già prevista questa spesa; quindi non viene danneggiato niente.

Per rispondere alla domanda fattami dall'onorevole Perlingieri, circa la sistemazione dei fiumi, dirò che una legge a questo proposito è già stata distribuita a tutti i Ministeri interessati per le eventuali osservazioni. Noi stiamo cercando di avere dal Tesoro un finanziamento che non sia talmente modesto da consentirci di risolvere solo la situazione di due o tre fiumi, ma che permetta di sistemare tutti i fiumi che hanno dato fastidio in questi ultimi anni in Italia e ne potrebbero dare ancora. Il Ministero dei lavori pubblici ha domandato 100 miliardi per affrontare questa spesa. Il Tesoro è arrivato finora a trovare cinque miliardi per il primo esercizio, che rappresenterebbero 50 miliardi ripartiti in 10 esercizi. Ieri ho avuto assicurazione che si stanno facendo ulteriori indagini perché la somma di 100 miliardi sia finalmente trovata. Appena il Ministero del Tesoro sarà pronto, il disegno di legge sarà portato al Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

«È autorizzata la spesa di lire 5.500.000.000 per l'esecuzione a cura del Ministero dei la-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

avori pubblici delle opere di sistemazione del « Cavo Napoleonico » a scolmatore delle piene del Reno.

Tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come segue:

Esercizio 1951-52 . .	L. 1.000.000.000
» 1952-53 . .	» 1.500.000.000
» 1953-54 . .	» 1.500.000.000
» 1954-55 . .	» 1.000.000.000
» 1955-56 . .	» 500.000.000

Totale L. 5.500.000.000

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli stanziamenti dell'esercizio successivo».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo da parte del deputato Gorini sul quale mi pare si possa essere d'accordo: « Le opere di cui sopra sono classificate di seconda categoria ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non sono contrario, perché il mio ministero ha sempre pensato che opere di questo genere rientrino nella seconda categoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorini.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così modificato:

« È autorizzata la spesa di lire 5.500.000.000 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle opere di sistemazione del « Cavo Napoleonico » a scolmatore delle piene del Reno.

Tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come segue:

Esercizio 1951-52 . .	L. 1.000.000.000
» 1952-53 . .	» 1.500.000.000
» 1953-54 . .	» 1.500.000.000
» 1954-55 . .	» 1.000.000.000
» 1955-56 . .	» 500.000.000

Totale . . . L. 5.500.000.000

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Le spese di cui sopra sono classificate di 2ª categoria».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

ART. 2.

« Al ricupero delle quote a carico degli interessati si provvederà in base al testo unico sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

« Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 si farà fronte con una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Fabriani: Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1950, n. 408. (1844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1950, n. 408.

In assenza del relatore, onorevole Bernardinetti, prego il proponente, onorevole Fabriani, di riferire.

FABRIANI, *Relatore*. Questa proposta di legge è soprattutto utile all'Amministrazione del tesoro, in quanto consentirà di realizzare il programma di assestamento degli uffici provinciali che, fin dall'epoca della liberazione, vivono in continuo tormento a causa dei provvedimenti di legge che hanno seguito periodicamente le variazioni del costo della vita.

Si sono avuti dal 1944 ad oggi, susseguiti con carattere indilazionabile, undici prov-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

vedimenti per le pensioni ordinarie, dodici provvedimenti per le pensioni di guerra, dodici provvedimenti per le retribuzioni dei funzionari di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Senza contare gli aumenti concessi di volta in volta al clero congruato e le altre disposizioni di legge, alle quali è stato dato corso, riguardanti gli altri servizi affidati agli uffici dei quali si tratta, come il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, e i compensi per le requisizioni degli alleati, ecc.

Sono stati anche approvati recentemente alla Camera i nuovi aumenti delle pensioni ordinarie, mentre non è stata ancora ultimata la riforma delle pensioni di guerra.

Gli ispettori in verifica manifestano le loro preoccupazioni circa la perfetta funzionalità di detti uffici, ai quali non è possibile assegnare dirigenti e impiegati idonei, per la impossibilità di far luogo ai trasferimenti, data la mancanza di alloggi. In tali condizioni, era indispensabile l'azione del provvedimento legislativo 21 ottobre 1950, n. 984, con cui è stato concesso un contributo di 85 milioni a favore dell'I. N. C. I. S., allo scopo di poter contrarre un mutuo per la costruzione di alloggi da assegnare ai dipendenti dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

La quota degli alloggi, prevista dalla legge per il Ministero del tesoro, è stata attribuita agli uffici provinciali del tesoro con una convenzione, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, n. 232; detta convenzione era contemplata nell'articolo 3 della legge più volte citata, n. 984, del 1950.

Ma la realizzazione del piano costruttivo degli alloggi, richiederà notevole tempo, mentre, con legge 3 febbraio 1951, n. 38, è stato istituito il sistema di pagamento delle pensioni a mezzo macchine, per cui nei centri meccanicizzati occorrerà inviare personale specializzato.

Per tutte le necessità accennate e per assicurare la funzionalità degli uffici provinciali del Tesoro, la proposta di legge in esame rende possibile l'immediata realizzazione delle aspirazioni del Tesoro e dei lavori pubblici. L'I. N. C. I. S., dal canto suo, ha già aderito in linea di massima ad una intesa, secondo la stessa proposta di legge.

La legge è necessaria perché è stata richiesta dalla Corte dei conti, che aveva sollevato delle obiezioni.

L'articolo unico suona così:

« Gli alloggi previsti dall'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 984, saranno assegnati dalla Presidenza dell'I. N. C. I. S. agli impiegati degli Uffici provinciali del tesoro e a quelli del Ministero dei lavori pubblici in base a richiesta dei rispettivi Ministeri.

« Durante l'attuazione del programma costruttivo, la Presidenza dell'I. N. C. I. S. assegnerà, a richiesta dei Ministeri predetti, appartamenti comunque disponibili nei propri fabbricati, da compensare, in base alla loro superficie e caratteristiche, con quelli da costruire in applicazione del primo comma e dei quali l'Istituto assumerà la normale gestione ».

Mi riservo di presentare qualche emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Domando al relatore una spiegazione. Nella proposta di legge si parla di alloggi disponibili. Ora, per quanto io sappia, alloggi disponibili non ve ne sono. Ciò significa che, con l'approvazione di questa proposta di legge, noi andiamo a togliere gli alloggi a qualcuno che oggi ne è in possesso. Allora sarebbe bene precisare a chi togliamo questi alloggi. Perché dovremmo fare un trattamento particolare ai funzionari del Tesoro e dei lavori pubblici a danno eventualmente di altri funzionari?

FABRIANI, *Relatore*. Si è detto « disponibili » perché l'I. N. C. I. S. costruisce continuamente. Ma non vogliamo ledere con questo gli interessi di quelli che hanno già gli alloggi, bensì riferirci alle nuove costruzioni che l'I. N. C. I. S. ha in atto.

CARONITI. Dicendo « appartamenti comunque disponibili », si può interpretare che questi, invece di essere dati a funzionari analoghi di pari grado, andrebbero a finire a quei tali funzionari che la legge vuol preferire. Ma nelle condizioni in cui si trovano gli impiegati del Tesoro e dei lavori pubblici, si trovano anche gli altri impiegati. Se mai questa particolare preferenza dovrebbe essere limitata alle case di nuova costruzione.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno rinviare questa discussione per riprenderla dopo avere meglio approfondito il problema. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura dei termini per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno o nelle Isole ». (n. 867-B).

Presenti	29
Astenuti	1
Votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 5.500 milioni per la sistemazione del « Cavo Na-

poleonico » a scolmatore delle piene del fiume Reno » (1905).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baglioni, Belliardi, Bennani, Boidi, Bon-tade Margherita, Carcaterra, Caroniti, Car-ratelli, Ceccherini, Cimenti, Cortese, Covelli, Fabiani, Ferrarese, Foderaro, Gabrieli, Gar-lato, Geraci, Guariento, Mastino Gesumino, Matteucci, Notarianni, Pacati, Perlingieri, Pi-razzi Maffiola, Polano, Simonini, Terranova Corrado, Terranova Raffaele.

Si è astenuto (per il disegno di legge n. 867-B):

Ceccherini.

La seduta termina alle 11,45.